

Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all'articolo 13 del DM 3 giugno 2014, n. 120, come da deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025

Modalità di effettuazione delle verifiche

1. Le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici di cui agli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sono pubblicate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali: <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx>.
2. La domanda di iscrizione alla verifica, a pena di improcedibilità della domanda stessa, deve essere inviata esclusivamente per via telematica non prima del termine di sessanta giorni e non oltre il termine di quaranta giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica, con le modalità indicate al punto 4.
3. Per essere ammesso alle verifiche e per assumere l'incarico di responsabile tecnico, è necessario:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
 - b) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono dispensati da tale obbligo i responsabili tecnici che erano in carica alla data del 16 ottobre 2017.
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è necessario essere in possesso del titolo di riconoscimento ottenuto tramite la procedura di equivalenza o equipollenza;
 - c) aver provveduto al versamento del contributo di euro novanta alla Camera di commercio sede della Sezione regionale competente all'organizzazione della verifica.
4. Il candidato si iscrive mediante collegamento al sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/Login.aspx> indicando, la data, la sede dell'esame e il modulo per il quale intende sostenere la verifica. E' fatto obbligo per il candidato, in caso di modifiche, di aggiornare i dati comunicati in sede di domanda di iscrizione.
5. Il candidato riceve via mail conferma dell'iscrizione con l'indicazione della data, della sede e dei moduli specialistici oggetto della verifica. L'Albo nazionale gestori ambientali non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato.
6. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità di 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo generale e, contestualmente dal superamento di almeno un modulo specialistico.
7. Il soggetto in possesso dell'idoneità di cui al punto 6, può sostenere le verifiche relative agli ulteriori moduli individuati per ciascuna categoria la cui validità è pari a 5 anni dal loro superamento. E' consentita la possibilità di partecipare nella stessa sessione di verifica a un massimo di tre moduli.
8. La verifica di aggiornamento dell'idoneità è costituita dai soli moduli specialistici e può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui ai punti 6 e 7.
9. Allo scadere del quinquennio il responsabile tecnico ha 12 mesi di tempo per effettuare la verifica di aggiornamento, fermo restando che fino al superamento della stessa non potrà svolgere l'attività. In caso di mancato superamento nel termine, il soggetto dovrà sottoporsi alla verifica iniziale.

Commissione di esame

1. La commissione di esame è composta da almeno 3 componenti della Sezione regionale di cui uno con funzioni di Presidente. Il Comitato nazionale può integrare la commissione con un proprio rappresentante, anche ai fini del raggiungimento del numero legale.
2. Le decisioni assunte dalla Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei commissari e sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Svolgimento verifiche e attribuzione punteggi

1. La verifica si svolge mediante prova scritta con 40 quiz a risposta multipla per ciascun modulo oggetto della verifica.
Per ogni risposta sono assegnati i seguenti punteggi:
 - risposta esatta: + 1,00
 - risposta errata: - 0,50
 - risposta omessa: 0,00
2. Per lo svolgimento della verifica i candidati hanno a disposizione sessanta minuti per ogni modulo oggetto della prova.

3. Le modalità di svolgimento della verifica in formato cartaceo sono riportate [nell'allegato "G"](#).

Verifiche di idoneità in modalità digitale

1. Le Sezioni possono svolgere le prove relative alle verifiche di idoneità anche in modalità digitale su apposito supporto informatico quali computer fisso, portatile o tablet, dotandosi di idonea strumentazione informatica che renderanno disponibile ai candidati durante la prova di verifica di idoneità.

2. Le modalità di svolgimento della verifica in formato digitale sono riportate [nell'allegato "H"](#).

Candidati idonei

1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono i seguenti punteggi:

- a) per la verifica iniziale un punteggio almeno pari a:
 - 32 punti nel modulo generale
 - 34 punti nel modulo specialistico
- a) per la verifica di aggiornamento un punteggio almeno pari a:
 - 28 punti nel modulo specialistico